



Allegato "B"

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

(decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,
"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica")

Relazione tecnica
Anno 2018

aggiornamento del
Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie
di cui alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 28 settembre 2017



Indice

1. Il quadro normativo
2. Considerazioni di carattere generale
3. Analisi delle attuali partecipazioni societarie
4. Piano di riassetto: azioni, modalità e tempi di attuazione



1. Il quadro normativo

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (nel prosieguo anche solo come *Testo unico*), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, intende perseguire l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica.

L'articolo 20 del *Testo unico*, che disciplina la "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In particolare, il comma 2 del richiamato articolo 20 prevede che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sulla base dello stesso articolo 20, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone, tra l'altro, che il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, debba avvenire anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi



amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

L'articolo 4 del Testo unico indica le *“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”*. Innanzi tutto, *“le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

Esclusivamente nell'ambito di tale limite, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del decreto n. 175/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 5, rubricato *“Oneri di motivazione analitica”* prevede che la partecipazione in società deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016 si pongono in continuità con quelle precedenti. Ai sensi dell'articolo 24, infatti, la revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dei commi 611 e 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità per l'anno 2015. La razionalizzazione periodica serve poi a verificare periodicamente lo stato delle partecipazioni e ad apportare gli eventuali interventi di razionalizzazione che si rendano necessari.



2. Considerazioni di carattere generale

Come illustrato nella Relazione redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016, le azioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie previste in sede di revisione straordinaria sono state in gran parte portate a termine e occorre ora procedere ad una nuova e più attenta analisi riferita, in particolare, alle partecipazioni nelle società che producono servizi di interesse generale relativi, nel caso specifico, al servizio di trasporto pubblico locale e alla promozione della formazione universitaria, al fine di meglio verificare se esse siano o meno strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 175/2016.

Tale analisi e approfondimento si rende necessario in quanto

- per le Società che producono servizi di interesse generale, TPL Linea S.r.l. e S.P.E.S. S.c.p.a., nei precedenti atti di revisione, era stata prevista la dismissione della partecipazione, in quanto le funzioni svolte non erano indicate tra le funzioni fondamentali assegnate alle Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- le disposizioni previste per le Province dalla legge n. 56/2014 sono state emanate con l'espresso intento del legislatore (si veda l'articolo 51 di tale legge) di disciplinarle in attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, il cui progetto ne prevedeva la cancellazione dal testo costituzionale;
- il suddetto progetto non ha avuto seguito sulla base dell'esito del Referendum del 4 dicembre 2016;
- la legge n. 56/2014 ha riordinato le Province come enti di secondo livello strettamente legati ai Comuni del loro territorio e ha individuato le funzioni fondamentali delle Province, non precludendo che ad esse possano essere conferite altre funzioni dalle leggi regionali e statali, o dai Comuni del territorio attraverso le opportune intese;
- dopo il referendum del 4 dicembre 2016, **le Province sono state confermate come enti costituzionalmente necessari** - elementi costitutivi della Repubblica ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 114 della costituzione - **che devono pertanto curare in via generale gli interessi delle loro comunità di riferimento;**
- per quanto esposto, sebbene non siano state ancora assegnate risorse del tutto sufficienti alle necessità della Provincia, tuttavia **occorre riappropriarsi del ruolo che l'intero sistema costituzionale e normativo nazionale e regionale conferisce all'ente e operare effettivamente per lo sviluppo del territorio e della comunità che in esso risiede.**



3. Analisi delle attuali partecipazioni societarie

La Provincia detiene attualmente le seguenti partecipazioni societarie dirette; oltre alla partecipazione nella società Depuratore Ingauno S.c.ar.l. in liquidazione e nella Società Rete Fidi Liguria S.c.p.a., la cui cessione è in corso di perfezionamento:

Società Partecipate	Capitale sociale al 31/12/2017	Patrimonio netto al 31/12/2017	Percentuale Provincia	Valore nominale Provincia	Valore patrimoniale Provincia
F.I.L.S.E. Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.A.	€ 24.700.565,76	€ 28.571.918,00	0,136%	€ 33.592,77	€ 38.857,81
I.P.S. Insempiamenti Produttivi Savonesi S.c.p.A.	€ 486.486,00	€ 126.701,00	29,21%	€ 142.102,56	€ 37.009,36
I.R.E. S.p.A. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure	€ 372.972,00	€ 1.023.103,00	1,5%	€ 5.594,58	€ 15.346,55
S.P.E.S. Società di Promozione degli Enti savonesi per l'Università S.c.p.A.	€ 258.230,00	€ 521.890,00	25%	€ 64.557,50	€ 130.472,50
TPL LINEA S.r.l.	€ 5.100.000,00	€ 7.813.273,00	34,263%	€ 1.747.413,00	€ 2.677.061,73 € 2.898.747,94

I dati relativi alle Società partecipate sono raccolti nelle Schede di dettaglio allegate alla presente relazione utilizzando ed aggiornando quelle previste per la revisione straordinaria dalle Linee Guida della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017.

Nelle schede allegate sono anche sintetizzate le scelte che conseguono all'analisi svolta.

Di seguito, vengono fornite alcune informazioni per ciascuna Società e descritte le motivazioni che sono alla base delle scelte che si intendono perseguire.



F.L.L.S.E. S.p.a. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico

La Società F.L.L.S.E. S.p.a. offre supporto agli enti soci nella progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a sostegno del sistema economico territoriale.

La legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48, ha istituito la società F.L.L.S.E. S.p.a. quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale, operante nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto regionale, per il raggiungimento dei fini propri della Regione ed in particolare per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri esistenti nel territorio regionale.

La partecipazione al capitale sociale della F.L.L.S.E. S.p.A. che attualmente ammonta ad Euro 24.700.565,76 è così suddivisa: Regione Liguria, statutariamente di maggioranza assoluta, 79,114%; Comune di Genova 5,97%, Comune di Savona 0,163%; Comune di Imperia 0,048%; Comune della Spezia 0,048%; Città Metropolitana di Genova 2,281%; **Provincia di Savona 0,136%**; Provincia di Imperia 0,075%; Provincia della Spezia 0,048%; Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale 3,950%; Autorità Portuale di La Spezia 2,125%; C.C.I.A.A. di Genova 3,710%; C.C.I.A.A. Riviere di Liguria - Imperia La Spezia Savona 2,335%.

L'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016 prevede che le disposizioni che circoscrivono le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche (contenute all'articolo 4) non si applicano per le società individuate dall'Allegato A, tra le quali è ricompreso il Gruppo Filse.

L'azione della Società si riferisce in particolare al "supporto tecnico-operativo" alle politiche di riqualificazione ambientale e sostegno dello sviluppo economico, alla gestione e programmazione di strumenti finanziari pubblici per le piccole e medie imprese liguri e i soggetti pubblici, alla definizione di un'architettura istituzionale, regolamentare e gestionale della nuova strategia di "innovazione e ricerca" e al costante sviluppo di progetti e servizi tesi a sostenere ogni comparto dell'economia produttiva ligure. Come tale, **essa è un riferimento indispensabile anche per la Provincia di Savona.**



I.P.S. S.c.p.a. - Insediamenti Produttivi Savonesi

Società costituita per creare le condizioni più favorevoli alla crescita economica del territorio e per incentivare le attività imprenditoriali, intervenendo nei settori dell'industria, dell'artigianato e delle infrastrutture commerciali e turistiche.

La Società appartiene al **Gruppo Filse**, ricompreso nell'allegato A al decreto legislativo n. 175/2016.

Essa è interamente pubblica ed è partecipata, oltre che dalla **Provincia (29,209%)**, dalla Società Filse (22,021%), dal Comune di Savona (19,943%), dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria (8,126%), dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (4,008%) e da diversi Comuni della provincia di Savona.

La Società svolge attività riconducibili ai seguenti quattro principali filoni di attività:

- gestione di interventi di infrastrutturazione e recupero di aree per insediamenti produttivi;
- gestione di progetti e programmi a valenza provinciale;
- erogazione di servizi strumentali ai Soci;
- attività di ricerca, innovazione ed energia (al riguardo I.P.S. riveste anche il ruolo di soggetto gestore del Polo di ricerca e innovazione Energia Sostenibile, promuovendo la ricerca e l'innovazione in materia di energia).

Nel corso degli anni è stata destinataria di affidamenti da parte della Provincia e attualmente svolge i servizi strumentali propedeutici alla verifica e al monitoraggio delle operazioni di bonifica del sito ex ACNA di Cengio, ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Con deliberazione n. 29 del 17 maggio 2018, il Consiglio provinciale ha approvato le modifiche allo statuto della Società I.P.S. S.c.p.a. e lo schema di patti parasociali tra i soci per la disciplina del controllo analogo che recepiscono quanto indicato nella deliberazione ANAC n. 951/2017 e nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1008/2017.

Nella stessa seduta consiliare, con deliberazione n. 30, sono stati approvati gli indirizzi relativi al controllo analogo sulle società partecipate dalla Provincia di Savona operanti in regime di *in house providing*, ai fini dell'attuazione dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016.

Il nuovo Statuto è stato approvato dall'Assemblea di I.P.S. l'11 giugno 2018. I patti parasociali, al momento, sono stati firmati da F.I.L.S.E., Provincia, Comune di Savona e Camera di Commercio Riviera di Liguria, Imperia La Spezia Savona.

Come già indicato nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, le rilevanti finalità di carattere generale e la strumentalità della società per le attività degli enti soci, soprattutto in materia ambientale per quanto di competenza della Provincia, determinano la necessità del mantenimento della partecipazione, che tuttavia deve essere oggetto di razionalizzazione come già previsto dalla legge regionale n. 33/2016 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 510 del 4 luglio 2017.

La Società tuttavia versa in una difficile situazione. Il risultato negativo di bilancio degli ultimi anni è stato determinato dalle condizioni avverse che permangono, ormai da alcuni anni, nei due principali mercati di riferimento della Società, quello del comparto produttivo e quello del comparto immobiliare. La crisi del settore relativo all'infrastrutturazione delle aree produttive e la forte riduzione dei servizi strumentali agli enti soci hanno profondamente danneggiato l'equilibrio strutturale della Società.



Pertanto, il processo di accorpamento previsto dalla Regione e dagli altri enti soci, ha registrato un rallentamento rispetto alle tempistiche ipotizzate, riconducibile a fattori estemporanei e alla complessità delle soluzioni giuridiche identificate per perseguire il disegno complessivo, senza alcun mutamento delle scelte di fondo compiute, attinenti agli obiettivi di ordine economico, finanziario e politico fissati dall'Assemblea e concernenti, in particolare, la permanenza dell'unità produttiva in sede locale e la salvaguardia dei posti di lavoro.

Nel corso dell'Assemblea dei Soci del 31 luglio 2018, il Presidente della Società ha comunicato che l'aggregazione tra I.P.S. e I.R.E. si concretizzerà tramite una procedura in due fasi che prevede, inizialmente, la cessione a I.R.E. del ramo d'azienda relativo ai servizi svolti per conto dei Soci e, successivamente, il conferimento a I.R.E. delle azioni detenute in I.P.S. da parte degli azionisti. Il Presidente ha comunicato, a tale proposito, che sono in corso di ultimazione le attività finalizzate alla definizione del ramo d'azienda da cedere a I.R.E. ed è in fase di conclusione la "due diligence" che definirà il valore - negativo - del ramo d'azienda. Il Presidente ha comunicato, inoltre, che in seguito alla cessione del ramo d'azienda, la società non avrà più dipendenti e sarà chiamata esclusivamente alla gestione del patrimonio immobiliare residuo. Il Presidente, in considerazione del ruolo che la società svolgerà in seguito alla cessione del ramo d'azienda, propone ai Soci di valutare la possibilità di procedere alla trasformazione della Società in società a responsabilità limitata con ulteriore riduzione del capitale sociale.

Per quanto esposto, si ritiene che la partecipazione debba essere mantenuta unitamente a quella della Società I.R.E. Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure S.p.A., sempre del Gruppo Filse, con la raccomandazione di pervenire quanto prima alla razionalizzazione del loro assetto societario.



I.R.E. S.p.a. - Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure

Società che offre all'ente supporto tecnico per la pianificazione energetica e lo sviluppo di attività connesse al settore e per la promozione dell'uso razionale dell'energia e valorizzazione delle risorse energetiche locali.

La Società appartiene al **Gruppo Filse**, ricompreso nell'allegato A al decreto legislativo n. 175/2016. Essa è stata costituita il 6 giugno 2014 a seguito della procedura di fusione delle Società A.R.E. Liguria S.p.a., A.R.R.E.D. S.p.a. e Infrastrutture Liguria S.r.l. prevista dalla legge regionale n. 6/2011.

La Società è controllata dalla F.I.L.S.E. S.p.a. che detiene il 79,017% del capitale mentre le restanti azioni sono detenute da ARTE Genova (7,248%), ARTE Savona (2,783%), Comune di Genova (2,315%), ARTE La Spezia (1,975%), ARTE Imperia (1,526%), **Provincia di Savona (1,5%)**, Università degli Studi di Genova (1,341%), CCIAA di Genova (0,508%) ed altri enti locali con quote minori (Provincia La Spezia e Comune di La Spezia, Savona, Sanremo, Alassio, Badalucco, Finale Ligure, Ospedaletti, Porto Venere, Montalto Carpasio, Riva Ligure, Quiliano, San Lorenzo al Mare, Balestrino, Bergeggi, Mezzanego, Bolano, Sarzana).

La Società è funzionale alle attività dell'Ente, quale supporto tecnico per la pianificazione energetica e lo sviluppo di attività connesse al settore e per la promozione dell'uso razionale dell'energia e valorizzazione delle risorse energetiche locali.

Come già previsto con la revisione delle partecipazioni del 2015 e del 2017, **si ritiene di dover mantenere la partecipazione nella Società I.R.E. S.p.A. per le rilevanti attività svolte dalla Società in materia ambientale.** In particolare la Provincia di Savona, con il supporto di I.R.E. S.p.a, ha promosso il progetto "PROSPER" finanziato dal programma ELENA (European Local ENergy Assistance) della Banca Europea degli Investimenti (BEI). Tale importante intervento-investimento vedrà nei prossimi anni i Comuni della Provincia adeguarsi ai parametri di emissione europei attraverso interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, verranno realizzati interventi di ottimizzazione dei sistemi di illuminazione pubblica e degli immobili e impianti a fonte rinnovabile (solare termico, fotovoltaico e mini-idroelettrico).



S.P.E.S. S.c.p.a. - Società di Promozione degli Enti Savonesi per l'Università

La società ha come scopo la promozione, il coordinamento e la realizzazione di attività didattica e di formazione, incentivazione della ricerca e delle tecnologie operative e produttive d'impresa.

La S.P.E.S. è una Società consortile senza scopo di lucro che si propone dal 1992, anno della sua costituzione, la promozione, il coordinamento e la realizzazione di attività didattica e di formazione a favore dell'insediamento universitario sito nel Comune di Savona, gestendo in accordo con l'Università degli Studi di Genova le attività del Campus Universitario di Savona.

Essa è partecipata dai seguenti soggetti: **Provincia di Savona, 25%**; Comune di Savona, 25%; Camera di Commercio di Savona (ora delle Riviere), 25%; Università degli Studi di Genova, 20%; Unione Industriali, 5%. E' in corso l'acquisizione da parte dell'Università degli Studi di Genova della partecipazione detenuta dall'Unione Industriali.

Negli atti precedenti già richiamati nella Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, è stata prevista la dismissione nella Società, non solo perché non è più possibile contribuire finanziariamente alla sua gestione, ma anche in quanto ritenuta non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Provincia.

Come già detto in precedenza, la consapevolezza del ruolo della Provincia induce a ripensare le decisioni assunte in merito alla partecipazione nelle Società che svolgono servizi di interesse generale.

Il ruolo assegnato alla Provincia dalla Costituzione e confermato dalla volontà referendaria del 4 dicembre 2016, quale ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, conferisce all'Ente il compito primario di curare in via generale gli interessi della propria comunità di riferimento. Tra gli interessi della comunità savonese rientrano sicuramente gli scopi previsti dalla società che si propone di promuovere, coordinare e realizzare l'attività didattica e di formazione, di incentivazione della ricerca e delle tecnologie operative e produttive di impresa, con lo sviluppo di nuove iniziative e di sostegno di quelle esistenti, in particolare nella provincia di Savona.

In tale prospettiva, tra gli scopi della Provincia può essere ricompreso il mantenimento e la promozione del Campus Universitario di Savona, per lo sviluppo culturale, economico e sociale del territorio e della sua popolazione.

Inoltre, in assenza di soggetti subentranti, la liquidazione della quota di partecipazione della Provincia recherebbe un danno consistente alla Società, peraltro in un periodo di grande difficoltà da parte dei Soci a sostenere tutte le attività programmate.

Le attività svolte dalla Società S.P.E.S. S.c.p.a. si possono quindi definire necessarie per le finalità istituzionali dell'Ente volte alla promozione della crescita formativa ed economica della comunità e la sua partecipazione può essere mantenuta.

Tuttavia, poiché la Provincia non può più contribuire finanziariamente alla vita societaria, la partecipazione può essere mantenuta solo a condizione che non venga richiesta alla Provincia alcuna contribuzione per le spese gestionali della Società.



TPL LINEA S.r.l.

La Società TPL Linea S.r.l. esercita l'attività di trasporto pubblico locale nella Provincia di Savona e il trasporto di persone su gomma in genere.

L'attività della Società è ricompresa tra quelle consentite dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 175/2016 (comma 2, lettera a, *"produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi"*).

La Società TPL Linea S.r.l. è una società a totale partecipazione pubblica. Fino al 10 giugno 2016 essa era partecipata all'87,645% da ACTS S.p.a. nella quale la Provincia possedeva il 39,042% e quindi era partecipata indirettamente dalla Provincia al 34,22%. Ora, a seguito della fusione per incorporazione della Società ACTS S.p.a., TPL Linea S.r.l. è partecipata direttamente dalla **Provincia con il 34,263%**.

La Società è partecipata, oltre che dalla Provincia, dai Comuni di Savona con il 28,915%, dai Comuni di Finale Ligure (4,335%), di Alassio (2,253%), di Albenga (2,188%), di Varazze (1,764%), di Loano (1,398%), di Vado Ligure (1,304%), di Pietra Ligure (1,268%), di Cairo Montenotte (1,120%), dagli altri Comuni della Provincia di Savona e dai Comuni di Nasino e Caprauna della Provincia di Cuneo per l'8,7%. Una quota della Società pari al 12,24% del capitale è posseduta dalla Società G.T.T. Sp.a. interamente posseduta dal Comune di Torino, per il tramite della Finanziaria Città di Torino Holding S.p.a..

La decisione di mantenere la partecipazione, contrariamente a quanto previsto dal Piano di revisione straordinaria del 2017, è illustrato nei paragrafi che seguono.

Precisazioni sulla partecipazione nella Società TPL Linea S.r.l. e sulla procedura per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale

Come si è detto, la Società opera in qualità di soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico locale per l'intero territorio della Provincia di Savona. L'attuale contratto di servizio è stato stipulato a seguito di gara ad evidenza pubblica nel 2003 (repertorio n. 10255 del 24 giugno 2003), confermato ed integrato dal successivo contratto suppletivo nel 2012 (repertorio n. 12996 del 25 giugno 2012), proseguito e ancora in corso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 18. Tale disposizione, nel testo sostituito, da ultimo, dall'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29, prevede che *"Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l'affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale"*.

La procedura di gara per l'affidamento del servizio è stata effettivamente avviata prima del 31 dicembre 2017.

Nel corso del 2017 è stato registrato un sensibile miglioramento del risultato di gestione della società, il bilancio di TPL Linea S.r.l. si è concluso nel 2017 con un utile di Euro 664.748, mentre quello del 2016 si era concluso con una perdita di Euro 637.307. Il miglioramento è stato determinato da un incremento del valore della produzione, ma soprattutto da una consistente riduzione dei costi operativi, frutto sia di una politica di



efficientamento delle spese posta in essere nel corso degli anni, sia degli effetti del piano di razionalizzazione deliberato dall'Assemblea dei Soci il 28 marzo 2017 a tutela del patrimonio aziendale e della solidità finanziaria, conseguente alla contrazione della contribuzione per il settore del trasporto pubblico locale.

Nel corso degli ultimi anni, varie disposizioni legislative hanno interessato il sistema del trasporto pubblico locale. Nel 2016, in particolare, è stata profondamente innovata la disciplina regionale in materia. La legge regionale 9 agosto 2016, n. 19, *"Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale), ed altre modifiche normative in materia di trasporto pubblico locale"* ha infatti apportato sostanziali modifiche ai compiti assegnati agli Enti di area vasta, ai quali la legge del 2013 aveva prima riservato un ruolo secondario e residuale.

La nuova disciplina regionale ha previsto, tra l'altro, il superamento del bacino unico corrispondente all'intero territorio regionale e la definizione di quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei (ATO) per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Genova e degli Enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti. Inoltre, è stato assegnato alla Città metropolitana di Genova e alle Province, quali enti di governo degli ATO, l'esercizio delle seguenti funzioni:

- approvazione dei piani di bacino, in coerenza con gli atti programmatori regionali;
- stipula degli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi;
- nell'ambito della gestione dell'ATO, espletamento delle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestione del contratto di servizio stipulato;
- nell'ambito dei contratti di servizio, attuazione del monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi.

Il 24 dicembre 2016, sulla base delle nuove disposizioni normative regionali, la Provincia ha pubblicato l'avviso di pre-informazione relativo alla procedura di gara per l'affidamento del servizio del trasporto pubblico locale, ai sensi del Regolamento Ce n. 1370/2007.

Successivamente, con deliberazione n. 2 del 27 febbraio 2017, il Consiglio provinciale, oltre a confermare l'impossibilità per l'Ente di contribuire finanziariamente al trasporto pubblico locale, ha formulato puntuali indirizzi sia per quanto attiene alla razionalizzazione della gestione del servizio sia per la procedura di affidamento del servizio medesimo per gli anni a venire.

Come si è detto, la Regione Liguria, con la legge n. 19/2016, ha conferito alle Province nuove competenze in materia di trasporto pubblico locale.

Nel corso del 2017, è stata inoltre emanata la nuova disciplina in materia di trasporto pubblico prevista dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017.

E' stato anche approvato, con deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 27 giugno 2017, il "Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale", di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), della legge regionale n. 33/2013, pubblicato nel BURL n. 29 del 19 luglio 2017, contenente le linee guida per i nuovi affidamenti.

Successivamente, con deliberazione n. 71 del 5 dicembre 2017, il Consiglio provinciale ha approvato, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, la relazione giustificativa dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale della Provincia di Savona e ha individuato la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria (S.U.A.R.) quale stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del suddetto



servizio.

L'affidamento è stato disposto con determinazione a contrarre del Settore competente n. 3994 dell'11 dicembre 2017, esecutiva dal 12 dicembre 2017.

Il bando di gara è stato pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea S248 del 28 dicembre 2017 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 148, Quinta serie speciale "Contratti Pubblici" del 27 dicembre 2017.

Gli atti di gara prevedono che il servizio venga affidato in concessione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1370/2007, che prevede una gara equa, aperta a tutti gli operatori e rispettosa dei principi di trasparenza e di non discriminazione, così organizzata: eventuale preselezione, presentazione delle offerte e successiva possibilità di una fase negoziata.

La gara è stata così esperita mediante procedura ad evidenza pubblica, con una fase di preselezione. Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse scadeva il 31 marzo scorso.

Il valore a base di gara è stato definito in misura pari a 14,63 milioni di euro/anno, oltre IVA, corrispondente alla somma dei trasferimenti regionali e dei Comuni dell'Ambito savonese (circa 16,09 milioni di euro l'anno). La durata del contratto di servizio è stata fissata in dieci anni. Il servizio prevede una produzione annuale quantificata in 8.250.000 bus*km.

L'Assemblea dei Soci, nella seduta del 15 marzo 2018, ha condiviso la proposta della Società TPL Linea S.r.l. di partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in raggruppamento temporaneo di imprese.

Le istanze pervenute per la partecipazione alla gara sono state esaminate dalla SUAR il 19 aprile scorso e sono state tutte ammesse alla procedura di gara.

Alla fase successiva di presentazione delle offerte saranno quindi invitati tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta.

La concessione sarà affidata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 422/1997 e dell'articolo 95, comma 6, del Codice, sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno descritti nei documenti allegati alla lettera di invito, nel rispetto delle linee guida regionali indicate nel Programma dei servizi.

Nuove considerazioni sulla partecipazione in TPL Linea S.r.l.

Sulla base di quanto esposto, si formulano le considerazioni che seguono.

Con il Piano di revisione straordinaria era stata stabilita la dismissione della partecipazione in TPL Linea S.r.l., sia pure nella consapevolezza che **il futuro della Società è legato all'esito della procedura di gara** in corso di svolgimento per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per i prossimi dieci anni e che è **necessario garantire la continuità aziendale della Società fino all'esito delle procedure per l'affidamento di tale servizio.**

Sebbene l'attività svolta dalla Società rientri tra quelle consentite per il suo mantenimento dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016, la Provincia ha ritenuto di doverne dismettere la partecipazione non ritenendola strettamente necessaria *"per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali"*, unicamente perché la legge n. 56/2014 prevede tra le funzioni fondamentali dell'Ente solo la pianificazione del trasporto pubblico locale, ma non anche la gestione.



L'interpretazione data appare fin troppo restrittiva tenendo conto che la stessa legge non vieta che le province svolgano le funzioni ad esse assegnate dalle Regioni di competenza, anzi l'articolo 90 della legge n. 56/2014 prevede che alle Province vengano assegnate funzioni di organizzazione di servizi pubblici di rilevanza economica. In effetti, la Provincia svolge compiti di governo del trasporto pubblico locale nell'ambito del territorio provinciale.

Nonostante il risultato positivo conseguito nel corso del 2017, **le riserve disponibili della Società non sono sufficienti a coprire la liquidazione della quota di partecipazione della Provincia**, con le conseguenti ripercussioni negative per la prosecuzione della sua attività e per garantire il servizio erogato. **La legge prevede, infatti, in tale caso, la messa in liquidazione della società.**

Inoltre la Società, anche qualora potesse far fronte alla dismissione della partecipazione della Provincia, pur mantenendo i requisiti di partecipazione alla gara, muterebbe sensibilmente la propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria, con i rischi che ne conseguirebbero per l'esercizio del servizio affidato.

La Regione Liguria, come si è detto, ha istituito, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 33/2013, come modificata dalla legge regionale n. 19/2016, quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, "il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ...".

Inoltre, nel 2017 è stata innovata la **disciplina del trasporto pubblico locale dal decreto legge 24 aprile 2017, n. 50**, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017. In particolare, il comma 12-quater dell'articolo 27, "Misure sul trasporto pubblico locale", del suddetto decreto n. 50/2017 prevede che l'ente affidante si avvale obbligatoriamente di altra stazione appaltante per lo svolgimento della procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale qualora il gestore uscente dei medesimi servizi o uno dei concorrenti sia partecipato o controllato dall'ente affidante ovvero sia affidatario diretto o *in house* del predetto ente.

La Provincia è, come si è detto, Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale ed omogeneo (ATO) per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, coincidente con il proprio territorio. La disposizione sopra richiamata prova, pertanto, la volontà del legislatore di riconoscere la possibilità per gli Enti di governo degli ATO relativi al servizio di trasporto pubblico locale di partecipare e/o controllare società che svolgano tale servizio.

Si ritiene, quindi, che **le attività svolte dalla Società ben si possano definire strettamente necessarie per le finalità istituzionali dell'Ente e che quindi la sua partecipazione possa essere mantenuta**, anche al fine di meglio controllare l'attività svolta nell'erogazione del servizio affidato.

Sicuramente, la permanenza della Provincia nella Società TPL Linea S.r.l. non deve comportare alcuna spesa di gestione, non potendo la Provincia destinare alcuna risorsa né alla funzione del trasporto pubblico locale, né alla Società che attualmente gestisce tale servizio, a causa della forte contrazione delle risorse disponibili subito dall'Ente nel corso degli ultimi anni.



4. Azioni previste e modalità e tempi di attuazione delle azioni di razionalizzazioni

In sintesi, per quanto esposto, si possono riepilogare le seguenti azioni che si intendono porre in essere, con le relative modalità e tempi di attuazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE per

- F.I.L.S.E. S.p.a. (0,136%);
- S.P.E.S. Società di Promozione degli Enti savonesi per l'Università S.c.p.a. (25%), mantenimento a condizione che non venga richiesta alla Provincia alcuna contribuzione per le spese gestionali della Società; in caso contrario, si intende confermata la decisione assunta in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e la Società dovrà liquidare in denaro la partecipazione della Provincia, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 175/2016, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile;
- TPL Linea S.r.l. (34,263%), mantenimento a condizione che non venga richiesto all'Ente alcun impegno finanziario o fideiussorio a favore della società o del trasporto pubblico locale. La società deve inoltre continuare a porre in essere ogni possibile azione per il contenimento dei costi, relazionando periodicamente agli enti soci;

RAZIONALIZZAZIONE CONSISTENTE IN FUSIONE O ALTRA SOLUZIONE SOCIETARIA per

- I.P.S. S.c.p.a. (29,21%)
- I.R.E. S.p.a. (1,5%)

con la raccomandazione di pervenire quanto prima al riassetto societario, che si stima possa concludersi entro il primo semestre del 2019;

RAZIONALIZZAZIONE CONSISTENTE IN CESSIONE/ALIENAZIONE QUOTE per

- Rete Fidi Liguria S.c.p.a. di garanzia (0,05%), cessione in corso di perfezionamento, da concludersi entro il 2018;

RAZIONALIZZAZIONE CONSISTENTE IN LIQUIDAZIONE per:

- Depuratore Ingauno S.c.a.r.l. (27,32%), liquidazione già deliberata nel 2010.